

ALLEGATO A

PROGETTI SPERIMENTALI NELLE AREE MONTANE ex art. 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 - Criteri di gestione e di rendicontazione

Art. 1 - OBIETTIVI PERSEGUITI

1.1. La Provincia, con gli interventi considerati, persegue i seguenti obiettivi:

- a) supportare lo sviluppo delle aree e dei territori montani favorendo l'attivazione di progettualità sperimentali e dal forte valore innovativo da parte dei Comuni e degli altri attori locali;
- b) promuovere positivi processi di coesione all'interno dei singoli territori e fra i territori che compongono la realtà provinciale, contrastando i fenomeni di degrado, spopolamento, esclusione e depauperamento;
- c) favorire approcci di resilienza e di adattamento da parte delle comunità montane a variazioni di equilibrio climatico, sociale ed economico;
- d) valorizzare l'opportunità di creare degli strumenti di intervento a favore della coesione e dello sviluppo locale che, considerando diversi aspetti e prospettive, si rinforzino reciprocamente, introducendo meccanismi di moltiplicazione e scalabilità;
- e) implementare il valore aggiunto di altri strumenti di intervento provinciali dedicati alla promozione della coesione territoriale, integrandone le potenzialità di azione;
- f) creare le condizioni favorevoli affinché gli interventi attuativi e complementari del progetto sperimentale di cui all'art. 24 quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006, ed eventuali altre azioni messe in campo dalla Provincia autonoma di Trento per finalità analoghe, possano esplicare il massimo valore aggiunto a livello locale;
- g) incentivare l'utilizzo delle potenzialità offerte dai patrimoni di uso civico anche per obiettivi di creazione di nuove forme di valore pubblico, di promozione dello spirito di cittadinanza e comunità e di sviluppo economico, sociale ed educativo della comunità;
- h) sostenere l'implementazione della logica "progettuale" da parte delle amministrazioni pubbliche, con la definizione di obiettivi da raggiungere e risorse organizzative, umane e strumentali da mettere in campo per conseguirli;
- i) favorire il perseguimento delle strategie proprie dei programmi di intervento europei, consentendo la creazione dei presupposti per l'attivazione di progettualità intercomunali, interregionali e transnazionali nell'ambito delle diverse filiere di intervento dell'UE;
- j) rendere possibile anche per gli enti gestori del patrimonio di uso civico attivare delle progettazioni finalizzate a obiettivi che richiedono a titolo strumentale anche interventi ed attività edilizie, nonché l'acquisto e la posa in opera di macchinari o arredi funzionali alla qualificazione o alla riqualificazione dei beni immobili oggetto di intervento costituendo opere funzionali alla valorizzazione agro-silvo-pastorale e ambientale, nel rispetto del vincolo di inalienabilità e destinazione perpetua dei medesimi beni.

1.2. Vengono sostenute le progettualità che nascono dalle comunità locali, anche eventualmente in fase di accompagnamento alla rivitalizzazione o rigenerazione, e che prevedono dei significativi elementi di innovazione a livello provinciale, di sperimentaltà e di propensione alla scalabilità nonché al trasferimento.

1.3. La Provincia può intervenire per favorire il perseguimento degli obiettivi richiamati, anche con proprie azioni progettuali soprattutto promuovendo la realizzazione di interventi e momenti di scambio di esperienze, acquisizioni comuni di saperi, cooperazione fra attori, formazione degli stakeholder, introduzione di tecniche, metodologie e strumenti innovativi.

1.4. Le azioni realizzate devono poter essere valutate e valorizzate in altri contesti territoriali fino a costituire una sorta di “patrimonio comune” del sistema della montagna trentina, mediante implementazioni successive, trasferimenti e riproduzioni adeguate ai contesti.

Art. 2 - ENTI BENEFICIARI

2.1 Possono presentare proposta progettuale di intervento e conseguente richiesta di finanziamento gli enti locali (o loro consorzi o aziende speciali), enti gestori del patrimonio di uso civico o, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, altre associazioni o comunioni di diritto pubblico o privato che gestiscono patrimonio collettivo silvo-pastorale, che operano nel territorio trentino (da ora in poi enti gestori del patrimonio di uso civico).

Art. 3 - TIPOLOGIA DI PROGETTI

3.1. Gli interventi proponibili, finanziabili e realizzabili si distinguono in:

- a) NUOVI PROGETTI SPERIMENTALI - ORIGINALI
- b) PROGETTI SPERIMENTALI - RIPROPOSTI
- c) PROGETTI INTEGRATIVI
- d) PROGETTI AD INIZIATIVA PROVINCIALE
- e) AZIONI COMPLEMENTARI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED ATTIVITA' EDILIZIE, nonché l'acquisto e la posa in opera di macchinari o arredi funzionali alla qualificazione o alla riqualificazione dei beni immobili oggetto di intervento, nel caso di enti gestori del patrimonio di uso civico o Comuni (o loro consorzi o aziende speciali) per quanto riguarda la gestione di patrimonio di uso civico.

Art. 4 - NUOVI PROGETTI SPERIMENTALI - ORIGINALI

4.1. Deve trattarsi di progetti originali per la realtà trentina che devono essere innovativi o per natura dei bisogni individuati, o per obiettivi perseguiti, o per soluzioni individuate, o per metodologie introdotte, o per strumenti validati, e devono pertanto essere in grado di costituire “prototipo” a livello provinciale. Le azioni progettuali possono anche risultare connesse, complementari o strumentali ad altre azioni a finanziamento diverso, eventualmente da realizzare “in rete” o in “partenariato” con altri attori pubblici o privati provinciali, nazionali o europei.

4.2. Le caratteristiche determinanti per i nuovi progetti, che ne condizionano la finanziabilità sono le seguenti:

a) **SPERIMENTALITA'**

I progetti sono considerati “sperimentali” se prevedono una connotazione e una strutturazione tali da lasciare individuare chiaramente un processo articolato in: verifica dei presupposti di contesto - condivisione dei modelli oggetto di prova; verifica di effettività, efficacia, efficienza e potenziale impatto dei modelli testati; revisione in ordine ai profili rilevati di criticità; messa a regime con valutazione finale. Una azione sperimentale deve prevedere sin dall'inizio fasi di analisi preventiva, condivisione di ipotesi di applicazione, testing, verifica, eventuale rimodulazione e messa a regime con valutazione finale. Questo significa che un'azione non potrà essere considerata sperimentale e finanziabile se identifica sin dalla sua ideazione le specifiche dei contenuti, delle metodologie e dell'assetto finale da raggiungere al termine del progetto.

b) **INNOVATIVITA'**

L'innovatività dovrà riguardare uno o più degli elementi progettuali (ricerca e analisi, definizione ipotesi di lavoro, condivisione, testing, ecc.) ma anche l'individuazione di

bisogni emergenti (non prima riscontrati) e/o soluzioni nuove su come affrontare questi bisogni, oppure degli obiettivi da perseguire non prima individuati.

c) **SIGNIFICATIVITA'**

Le azioni progettuali dovranno riguardare dei temi di rilievo, sia per il territorio di riferimento sia, almeno potenzialmente, per l'intero territorio provinciale, in ordine agli obiettivi generali dello strumento richiamati al precedente art. 1

4.3. Il tempo massimo messo a disposizione per l'attuazione dell'azione progettuale proposta ed il conseguimento dei pertinenti obiettivi è di 48 mesi.

Art. 5 - PROGETTI SPERIMENTALI RIPROPOSTI

5.1. Si tratta di progetti replicati in altra realtà territoriale trentina, che si avvantaggia di esperienza già maturata da altro soggetto gestore che ha terminato la propria esperienza, giudicata positiva ed esemplare. La progettazione deve necessariamente prevedere un fattivo coinvolgimento dell'ente che ha realizzato l'esperienza dalla quale l'azione prende origine o della quale si nutre il modello o altri elementi costitutivi.

5.2. Caratteristiche determinanti per la finanziabilità dei progetti riproposti sono le seguenti:

- a) **INNOVATIVITA' A LIVELLO LOCALE;**
- b) **SIGNIFICATIVITA' A LIVELLO LOCALE;**
- c) **TRASFERIMENTO.**

I progetti devono essere già stati realizzati in altro o altri contesti territoriali, quindi l'innovatività e la significatività dovranno riguardare il solo contesto in cui sono riproposti. Essendo azioni oggetto di trasferimento dovrà essere garantita una collaborazione attiva tra l'ente che trasferisce e l'ente che beneficia del trasferimento. Le azioni si dovranno strutturare sia in interventi a supporto del trasferimento (accompagnamento, formazione, ecc.) sia di adattamento alla realtà beneficiaria del trasferimento medesimo. Prima di presentare l'idea progettuale andrà sentito l'ente che trasferisce il progetto per definire l'eventuale quota per il suo supporto.

5.3. Il tempo massimo messo a disposizione per l'attuazione dell'azione progettuale proposta ed il conseguimento dei pertinenti obiettivi è di 36 mesi.

Art. 6 - PROGETTI INTEGRATIVI

6.1. Si tratta di interventi supplementari di azioni progettuali già realizzate e concluse che, se integrati, possono dar luogo a risultati di maggior valore o impatto. La proposta deve comunque configurarsi quale intervento progettuale autonomo a tutti gli effetti (e non una semplice elencazione di azioni aggiuntive) e deve integrare il perseguimento di ulteriori obiettivi a fronte di bisogni verificatisi come rilevanti nel corso dell'attuazione dell'azione precedentemente realizzata.

6.2. Le azioni integrative dispongono delle caratteristiche che consentono di configurarle complessivamente quali azioni progettuali dotate di caratteri di **INNOVATIVITA'** e **SIGNIFICATIVITA'** (analogamente a quanto descritto per i progetti originali) ma non hanno la necessità di risultare necessariamente sperimentali. E' in ogni caso fondamentale la **CONSEQUENZIALITA'** che deve essere evidente fra le nuove azioni ed i traguardi conseguiti con precedenti interventi. Per garantire l'autosostenibilità dei progetti nel tempo ed evitare che ci sia un flusso costante di finanziamenti pubblici a valere sulla stessa area, le azioni progettuali integrative possono essere finanziate una sola volta.

6.3. Il tempo massimo messo a disposizione per l'attuazione dell'azione progettuale proposta ed il conseguimento dei pertinenti obiettivi è di 24 mesi.

Art. 7 — AZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED ATTIVITA' EDILIZIE (compreso l'acquisto e la posa in opera di macchinari o arredi, funzionali alla qualificazione o alla riqualificazione dei beni immobili oggetto di intervento) DA PARTE DI ENTI GESTORI DEL PATRIMONIO DI USO CIVICO

7.1. Qualora gli enti gestori del patrimonio di uso civico (Associazioni o Comuni/loro consorzi o aziende speciali) presentino una proposta progettuale rientrante nelle fattispecie dell'art 3. comma 1 lettere a), b) e c) del presente allegato e per conseguire gli obiettivi del progetto sia strettamente necessario dare corso alla progettazione e realizzazione di attività edilizie (compreso l'acquisto e la posa in opera di macchinari o arredi, funzionali alla qualificazione o alla riqualificazione dei beni immobili oggetto di intervento), anche queste possono costituire parti sostanziali delle medesime progettualità proposte ed essere conseguentemente finanziate.

7.2. Le azioni da proporre devono risultare strettamente necessarie al perseguimento degli obiettivi definiti, tanto che la loro non realizzazione comporterebbe il venir meno della possibilità di conseguire le finalità stabilite complessivamente.

7.3. Le azioni in esame si sommano alle altre azioni progettuali previste andando a comporre un tutto unitario sottoposto allo stesso iter di progettazione, valutazione e attuazione del progetto in cui rientrano tali azioni.

7.4. Le azioni complementari devono riferirsi esclusivamente a beni di proprietà collettiva e beni gravati da diritti di uso civico così come definiti dall'art. 1 comma 2 della L. P. n. 6 del 14 giugno 2005 e con i vincoli indicati dall'art. 3 comma 3 e comma 6 della L. 20 novembre 2017 n. 168 e non sono ammessi contributi per l'acquisto di immobili ma solo per la realizzazione di opere. Le opere edilizie (ed altri interventi connessi a queste) devono essere funzionali alla valorizzazione agro-silvo-pastorale e ambientale, nel rispetto del vincolo di inalienabilità e destinazione perpetua dei beni di cui trattasi. Le opere devono favorire l'uso collettivo e non alterarne la natura. In sintesi, le opere devono essere coerenti con la funzione sociale e ambientale del bene, impedendo l'uso per finalità speculative o privatistiche.

Art. 8 - LOGICA PROGETTUALE

8.1. Le azioni progettuali devono essere proposte secondo la logica del PCM — Project Cycle Management. Il PCM è la metodologia e l'insieme di strumenti che la Commissione europea ha introdotto agli inizi degli anni '90 per garantire una maggiore efficacia dei progetti e dei programmi e anche per favorire un miglioramento complessivo dei meccanismi di gestione dei programmi stessi. Gli obiettivi di questa metodologia sono i seguenti:

- a) diffondere il concetto e la pratica dell'integrazione fra le competenze coinvolte in azioni progettuali in tutti i diversi livelli di responsabilità;
- b) supportare la pratica della partecipazione e della condivisione;
- c) abituare ed abilitare i progettisti a pensare e lavorare in termini di “problemi” e “soluzioni” e non in termini di “mancanza di...”.

8.2. La Provincia renderà disponibili progressivamente nel tempo le basi e le metodologie per una progettualità guidata da una logica simile con interventi di informazione e formazione. Le schede proposte come guida alla progettazione “aiutano” a seguire la logica proposta sempre che vengano compilate seguendo la sequenza e inserendo i contenuti richiesti. Per un'utile introduzione alla

tematica ed alla metodologia, si invita a consultare il sito della Provincia e Consorzio dei Comuni Trentini "EUROPA IN COMUNE" al link <https://www.europaincomune.tn.it/Come-fare-per/Project-Cycle-Management> che presenta sia dei video formativi sia spunti alla tematica progettuale.

Art. 9 - LA PROGETTAZIONE

9.1. La progettazione di ciascuna ipotesi di intervento oggetto di richiesta di finanziamento provinciale è divisa in due fasi:

- a) Prima fase - definizione dell'idea progettuale;
- b) Seconda fase - predisposizione del progetto operativo.

9.2. Questa scansione cronologica deve essere seguita per tutte le tipologie di azione progettuale. Durante le fasi di valutazione conseguenti ai due momenti progettuali, la Provincia si riserva di formalizzare eventuali richieste al soggetto proponente orientate ad acquisire integrazioni, correzioni, apporto di supplementi informativi, sospendendo il procedimento di valutazione e lo scorrere della relativa tempistica.

Art. 10 - PRIMA FASE. IDEA PROGETTUALE

10.1. L'idea progettuale, oltre a rispettare i requisiti di ammissibilità, dovrà definire solamente un quadro di bisogni e di obiettivi per farvi fronte. Gli obiettivi declinati in questa fase, devono risultare Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Temporalmente codificabili (criterio degli obiettivi cosiddetti SMART). Non occorre quindi da subito procedere con la definizione di un quadro di azioni realizzabili e il disegno di un complessivo quadro logico progettuale. La valutazione dell'idea progettuale da parte della Provincia si concentra sulla verifica della coerenza fra bisogni e obiettivi, sull'innovatività della proposta, sulla sua sperimentabilità qualora richiesta e sulla trasferibilità dei risultati previsti.

10.2. A fronte di questa fase, curata dall'ente proponente, si attiverà l'azione di valutazione dell'idea progettuale da parte della struttura provinciale competente, che potrà avvalersi del supporto anche di altre strutture provinciali interessate. Qualora l'idea progettuale non venga approvata, la Provincia comunica al proponente le proprie osservazioni e valutazioni.

10.3. La valutazione della Provincia si esercita entro 30 giorni dalla presentazione della proposta (15 giorni nel caso di prima annualità di applicazione dei presenti criteri). Qualora la Provincia richieda delle integrazioni/modificazioni alle idee presentate, le stesse sono presentate dal proponente entro 20 giorni (10 giorni nel caso di prima annualità di applicazione dei presenti criteri), pena il rigetto della domanda complessiva.

10.4. L'approvazione o respingimento dell'idea progettuale avviene con determinazione del Dirigente della struttura provinciale competente che in caso di accoglimento procede alla prenotazione della relativa spesa a carico del bilancio provinciale nei limiti delle risorse disponibili. La struttura provinciale competente darà comunicazione dell'esito della domanda di finanziamento.

Art. 11 - SECONDA FASE. PROGETTO OPERATIVO

11.1. Nella seconda fase, il soggetto proponente presenta alla struttura provinciale competente il progetto operativo entro 120 giorni (entro 30 giorni nel caso di prima annualità di applicazione dei presenti criteri) dalla data della comunicazione dell'avvenuta approvazione dell'idea progettuale. Con il progetto operativo il proponente deve predisporre una complessiva struttura progettuale

precisando FASI, AZIONI, CONTENUTI, ATTORI, METODOLOGIE, TEMPISTICHE E CALENDARIO.

11.2. La valutazione della Provincia si esercita entro 30 giorni dalla presentazione del progetto operativo (15 giorni nel caso di prima annualità di applicazione dei presenti criteri). Qualora la Provincia richieda delle integrazioni/modificazioni alle proposte presentate, le stesse devono essere formulate dal proponente entro 20 giorni (entro 10 giorni nel caso di annualità di prima applicazione dei presenti criteri), pena il rigetto del progetto operativo.

11.3. L'approvazione o il respingimento del progetto operativo avviene con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente che assumerà anche i pertinenti impegni di spesa, nei limiti delle disponibilità del capitolo del bilancio provinciale.

Art. 12 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE (prima fase)

12.1. Non si prevedono scadenze per la presentazione delle idee progettuali e delle connesse domande di finanziamento.

12.2. L'idea progettuale è presentata alla struttura provinciale competente via PEC all'indirizzo pertinente secondo la seguente articolazione:

- a) proposta di idea progettuale formalizzata, - Domanda di finanziamento e proposta di idea progettuale;
- b) provvedimento di approvazione dell'idea progettuale e relativo budget da parte dell'organo competente dell'ente proponente. Il fac-simile da utilizzare è indicato nell'ALLEGATO 1 (approvato dalla competente struttura provinciale.)

12.3 Le proposte saranno valutate dalla Provincia al termine di ogni mese, secondo i punteggi previsti nei presenti criteri e saranno finanziate nei limiti delle risorse disponibili.

12.4 Per le sole domande progettuali che si avvalgono anche di azioni complementari di cui all'art. 7 valgono le specifiche sotto riportate (paragrafi a 12.5 a 12.10).

12.5 In sede di presentazione della proposta progettuale complessiva, deve risultare chiaramente che le azioni complementari che si sostanziano nella realizzazione di opere edilizie (compreso l'acquisto e la posa in opera di macchinari o arredi, funzionali alla qualificazione o alla riqualificazione dei beni immobili oggetto di intervento) sono strettamente necessarie al perseguimento degli obiettivi definiti, tanto che la loro non realizzazione comporterebbe un venir meno della possibilità di conseguire le finalità stabilite complessivamente. Questa evidenza deve risultare in sede di compilazione della domanda di presentazione dell'idea progettuale integrata con la parte relativa alle azioni complementari dei presenti criteri.

12.6 La gestione dei flussi di finanziamento e la rendicontazione di tali operazioni dovranno trovare espressa evidenza (anche mediante la compilazione del previsto ALLEGATO 4 approvato con determinazione della competente struttura provinciale competente a cui dovranno essere compiegati i documenti e le attestazioni ivi richieste).

12.7 Inoltre se le azioni complementari riguardano beni immobili deve essere allegata, a pena di inammissibilità e fatte salve le specificazioni contenute in questo articolo, la seguente documentazione:

- a) attestazione di ricevuta dei titoli abilitativi se richiesti quali ad esempio l'avvenuta comunicazione al Comune ai sensi degli articoli 78, comma 3 o 78 bis della legge

provinciale per il governo del territorio 2015 o presentazione della SCIA o rilascio del permesso di costruire (o altro titolo abilitativo) ed eventuali varianti, o nei casi previsti dalla normativa rilascio di conformità urbanistica. Il progetto edilizio (e/o variante) corrispondente, e ogni documentazione utile potranno essere richiesti dall'amministrazione in sede di valutazione e verifica;

b) preventivo di spesa e/o, nel caso di progetto edilizio, computo metrico estimativo (completo di quadro economico) relativo agli interventi previsti redatto da un tecnico abilitato;

c) previsione data ultimazione dei lavori;

d) relazione tecnica per la descrizione degli interventi, contenente nel dettaglio la dichiarazione con cui il progettista, sotto la propria responsabilità, attesta che gli interventi di progetto sono conformi al PRG e alle disposizioni urbanistiche vigenti.

12.8 La documentazione di cui al comma 12.7, lettera a), ove non disponibile al momento della presentazione della domanda, deve essere presentata all'atto della rendicontazione. La mancata presentazione in sede di rendicontazione della predetta documentazione è causa di decadenza della concessione del contributo per le azioni complementari.

12.9 Sono ammesse varianti progettuali purché conformi alle attestazioni contenute nella relazione di cui al comma 12.7, lettera d).

12.10 La valutazione delle azioni complementari sarà fatta anche, qualora ritenuto necessario o opportuno con il supporto delle pertinenti strutture provinciali competenti in materia di usi civici e domini collettivi, a cui potrà essere richiesto esplicito parere in ogni caso non vincolante. In questo caso i tempi di valutazione e la relativa istruttoria seguirà i tempi necessari per ottenere il pertinente parere.

Art. 13 - VALUTAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE

13.1. La valutazione di merito, effettuata dalla struttura provinciale competente in materia, riguarda profili di ordine qualitativo, a cui sono attribuiti i punteggi di valutazione di seguito indicati (punteggio complessivo massimo pari a 100/100):

a) natura del proponente e progetto, se l'idea progettuale è presentata da uno dei comuni beneficiari delle azioni del progetto sperimentale per la rivitalizzazione dei centri abitati di cui all'art. 24 quinquies della L.P. n. 3 del 2006 (vedi Dlb. n. 592 del 2025) si terrà conto soprattutto della valorizzazione del territorio in funzione della sua rivitalizzazione e contrasto allo spopolamento e verrà attribuito un punteggio di valutazione da 0 a 10 punti.

b) In alternativa: se l'idea progettuale, presentata da uno degli enti proponenti di cui all'alinea precedente, riguarda una progettualità già in fase di definizione nell'ambito delle azioni connesse alla rigenerazione dei comuni a rischio di abbandono, verrà attribuito un punteggio da 0 a 20 punti a titolo di premialità (anziché da 0 a 10 punti);

c) chiarezza nell'individuazione e descrizione dei bisogni alla base dell'intervento proposto e loro significatività, i bisogni individuati condizionano in maniera rilevante il perseguimento degli obiettivi generali posti alla base della filiera degli interventi di cui al presente documento e richiamati all'Art. 1 - da 0 a 10 punti;

d) coinvolgimento di un altro ente locale, associazioni locali, e coinvolgimento attivo delle associazioni giovanili, ecc. - da 0 a 10 punti;

e) obiettivi: chiari e significativi, in ragione della realtà territoriale di riferimento. Grado di specificità, misurabilità, raggiungibilità, rilevanza e ordinabilità temporale degli obiettivi individuati anche con la durata del percorso ipotizzata: coerenza fra obiettivi perseguiti e bisogni rilevati; coerenza fra obiettivi perseguiti e durata del percorso ipotizzata; significatività degli obiettivi (per i progetti originali); chiarezza, buona descrizione e individuabilità degli oggetti su cui si basano gli obiettivi (se progetti riproposti); grado di consequenzialità fra i nuovi obiettivi e i traguardi già conseguiti per i progetti integrativi; complessivamente per i diversi aspetti da 0 a 35 punti;

f) valutazione dell'innovatività, a livello provinciale o locale a seconda della tipologia di intervento. Grado di Innovatività, chiaro, ben descritto e condivisibile e prospettazione di una logica sperimentale sottesa al progetto chiara e precisa (ove richiesto) - da 0 a 10 punti;

g) valutazione degli effetti positivi, attesi da una complementarietà fra azione ideata ed altri progetti anche a finanziamento provinciale, nazionale o europeo - da 0 a 10 punti;

h) ricorso a lavori socialmente utili attivazione nel progetto dei lavori socialmente utili — max 5 punti (punteggio massimo nel caso in cui la durata dei contratti pertinenti superi significativamente i limiti del finanziamento ordinario provinciale o statale);

13.2. Se l'idea progettuale dispone dei richiamati elementi e raggiunge o supera il punteggio minimo di 60/100 viene approvata e passa alla successiva fase. L'approvazione o respingimento dell'idea progettuale verrà comunicata con lettera dell'ufficio provinciale competente in materia.

Art. 14 - MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO (seconda fase)

14.1. Entro 120 giorni dalla comunicazione (entro 30 giorni nel caso di prima annualità di applicazione dei presenti criteri) dell'avvenuta approvazione dell'idea progettuale, l'ente proponente presenta il progetto operativo. Decorso inutilmente detto termine, la domanda decade.

14.2. Gli elementi essenziali contenuti nell'idea progettuale sono imm modificabili per l'intera fase valutativa e attuativa dell'azione progettuale. Gli ulteriori elementi (tempi e metodi), che costituiscono il contenuto del progetto operativo, possono essere motivatamente modificati fino alla conclusione degli interventi di cui trattasi e saranno approvati, su istanza del titolare del progetto, con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.

14.3. In sede di analisi del progetto operativo sono valutati tre aspetti:

- a) se il progetto è stato presentato entro i tempi previsti e risulta completo sia nella forma che nella sostanza rispetto a quanto richiesto;
- b) se il progetto risulta coerente con l'idea progettuale;
- c) se i vari elementi del progetto risultano coerenti fra loro.

Analoghe valutazioni dovranno essere effettuate in caso di modificazione del progetto operativo in corso d'opera.

14.4. Per la formalizzazione del progetto operativo i proponenti utilizzano il modello Allegato 2 (approvato dalla competente Struttura provinciale), ponendo particolare attenzione alla compilazione delle parti pertinenti ai dispositivi di valutazione, disseminazione e sostenibilità.

14.5. La Provincia trasmette al proponente una scheda sintetica contenente una sintesi della valutazione del progetto operativo ed eventuali prescrizioni da rispettare in sede di gestione e rendicontazione.

Art. 15 - MODALITA' E CRITERI DI GESTIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI

15.1. Le fasi attuative delle azioni progettuali possono essere avviate solo ad avvenuta approvazione del progetto operativo da parte della Provincia. Eventuali spese sostenute prima di tale momento non potranno essere riconosciute, ad eccezione degli oneri di studio preventivo e progettazione.

15.2. Con la determinazione di approvazione del progetto operativo inizia a decorrere il termine per la conclusione e rendicontazione del progetto stesso.

15.3. Durante lo svolgimento delle azioni la Provincia si riserva di:

- a) chiedere in qualsiasi momento informazioni sull'andamento della gestione, sulle spese in corso di maturazione e/o pagamento nonché su ogni altro eventuale elemento ritenuto utile;
- b) effettuare visite di monitoraggio e controllo sia sulla gestione economico-finanziaria sia sulla correttezza dei profili esecutivi in termini di attuazione tecnico-operativa (formalizzando specifico verbale).

15.4. Qualora in sede di verifica la Provincia riscontri delle irregolarità attuative, ne chiede la rettifica, anche con azioni correttive.

15.5. Al termine di ogni anno di attività l'ente beneficiario produce una relazione sull'andamento delle operazioni da trasmettere alla struttura provinciale competente entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le attività oggetto di relazione.

15.6. Qualora l'attuazione delle azioni necessiti di una proroga dei termini di conclusione delle operazioni approvate, in deroga a quanto stabilito nel GANTT trasmesso, il soggetto beneficiario dovrà richiederla per iscritto alla struttura provinciale competente sulla base di ragioni adeguatamente motivate di carattere oggettivo. La proroga potrà essere richiesta per una sola volta e per un massimo di 12 mesi. Tale richiesta dovrà essere concessa con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente.

Art. 16 - SPESE AMMISSIBILI E BUDGET PREVISTO DI GESTIONE PER LE AZIONI PROGETTUALI DI CUI ALLE LETTERE A), B), C), E) DELL'ARTICOLO 3 DEI PRESENTI CRITERI

16.1. Le spese ammissibili per la realizzazione del progetto (per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 3, comma 1 lettere a), b), e c) sono le seguenti:

- spese di personale;
- spese per collaborazioni;
- spese per consulenze;
- spese per assicurazioni;
- spese per acquisti di attrezzature e materiali;
- spese per viaggi e trasferte di lavoro;
- spese per riunioni, meeting ed eventi di lavoro, inerenti al progetto;
- spese per servizi di comunicazione, disseminazione.

16.2. Il limite massimo del finanziamento provinciale concedibile con riferimento alle spese pertinenti alle azioni progettuali di cui al comma precedente è pari a:

- C 50.000,00 per i progetti sperimentali originali;
- C 37.500,00 per la replica di progetti sperimentali originali;

- C 25.000,00 per i progetti integrativi;
- C 100 .000,00 per le azioni complementari;

la differenza fra il valore complessivo degli oneri previsti e quanto concesso a titolo di finanziamento provinciale rimarrà a carico del proponente. Non sono stabiliti dei limiti massimi di costo per i progetti ad iniziativa provinciale, che terranno conto solo dei limiti imposti dalla disponibilità delle risorse a bilancio sul pertinente capitolo.

16.3. Oltre al limite di finanziamento per tipologia progettuale, in applicazione del criterio di compartecipazione, il contributo provinciale non può essere superiore al 90% della spesa ammessa.

16.4. Tenendo conto dei due limiti citati, ovvero dei limiti di importo massimo di contribuzione e di percentuale massima di contribuzione, si stabiliscono anche dei valori standard di spesa ammissibile (in ragione della durata ritenuta congrua) e di contribuzione commisurata ai punteggi della valutazione conseguita.

16.5. Il finanziamento provinciale per i progetti di cui all'art 3, comma 1 lettere a), b), e c) sarà calcolato in proporzione alla durata del progetto. Il finanziamento non potrà comunque superare la cifra di C 12.500,00 ogni 12 mesi di durata progettuale (a prescindere dai singoli esercizi di imputazione contabile degli importi complessivi conseguenti) e questo nel solo caso in cui venga attribuita la massima percentuale ovvero il 90% delle spese complessive valutate ammissibili. Nel caso si debba applicare una percentuale inferiore al 90% la cifra del finanziamento massimo annuale dovrà essere ridotta in proporzione.

16.6. Nell'ambito delle spese complessivamente ammissibili possono essere considerate delle spese per consulenze ex capo 1 bis della L. P. 23/90 o assimilabili pari ad un massimo del 20% del totale delle spese ammissibili.

16.7. La percentuale di contribuzione rispetto al valore complessivo delle spese ammissibili è poi determinato, nel rispetto dei valori percentuali e assoluti sopra indicati, nel seguente modo:

- progetti che ottengono dei punti di valutazione tra 90/100 e 100/100: 90% della spesa totale ammessa;
- progetti che ottengono dei punti di valutazione tra 80/100 e 89/100: 80% della spesa totale ammessa;
- progetti che ottengono dei punti di valutazione tra 70/100 e 79/100: 75% della spesa totale ammessa;
- progetti che ottengono dei punti di valutazione tra 60/100 e 69/100: 70% della spesa totale ammessa.

16.8. Le domande e le proposte saranno valutate dalla Provincia al termine di ogni mese, secondo i punteggi previsti nei presenti criteri e saranno finanziate nei limiti delle risorse disponibili. A parità di punteggio saranno finanziate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo. Ad esaurimento delle risorse la presentazione delle domande è sospesa e della sospensione è data comunicazione agli enti proponenti. Le domande presentate non finanziabili, in tutto o in parte, per mancanza di risorse decadono.

16.9. Al contributo concesso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o provinciali a condizione che tale contributo non copra la stessa spesa, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241. Non è possibile cumulare altri contributi da parte di pubbliche amministrazioni per la stessa tipologia di intervento.

16.10. In applicazione del criterio di compartecipazione il contributo da riservare alle azioni complementari è concesso nella misura massima del 90% della spesa ammessa, per un contributo

massimo di 100.000,00 Euro quale si al quale si assomma il contributo per la proposta progettuale rientrante nelle fattispecie dell'art 3.1 lettere a), b), e c). Il contributo per le azioni complementari è determinato in ragione dei costi reali previsti (in sede preventiva e di anticipazione) ed effettivamente sostenuti (in sede di rendicontazione finale). La percentuale di contribuzione per le azioni complementari verrà calcolata in maniera congiunta sulla base del punteggio assegnato all'azione progettuale a cui si riferisce, ovvero le fattispecie dell'art 3.1 lettere a), b), e c), secondo le modalità di cui all'art 16.7.

16.11. Sono ammissibili, con riferimento alle azioni complementari, spese per imprevisti nella percentuale massima del 5% della spesa ammessa che dovranno essere indicate all'interno del quadro economico di progetto comprensive di IVA.

16.12. La determinazione della spesa ammessa al contributo per le azioni complementari viene effettuata sulla base dell'importo complessivo dei lavori ed altri interventi pertinenti risultante dal preventivo di spesa o, nel caso di predisposizione del progetto edilizio, dal computo metrico estimativo, contenente tutte le lavorazioni con riferimento all'Elenco prezzi provinciale aggiornato per l'anno di riferimento in cui viene presentata la proposta di azione complementare. Nel caso di lavorazioni non previste nell'Elenco prezzi provinciale dell'anno di riferimento dovrà essere redatta una puntuale analisi prezzi da parte del progettista incaricato. Sono ammesse anche le spese di progettazione (progetto di fattibilità), nel limite del 10 per cento della spesa ammessa, e tutte quelle relative a opere funzionali alla realizzazione degli interventi. Tali importi si intendono comprensivi di IVA.

16.13. Le spese pertinenti qualora si riferiscano a lavori di ristrutturazione di immobili devono essere suddivise per categorie di intervento, come previsto dai criteri di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 592 del 2025 e potranno dar luogo alla preventivazione e rendicontazione di spese riferibili alle seguenti tipologie di lavori individuate:

- a) (strutture di copertura) rifacimento del manto di copertura, con eventuale sostituzione della piccola orditura e la posa della guaina, e posa in opera di lattoneria;
- b) (strutture verticali) consolidamento, rifacimento di porzioni di strutture verticali o realizzazione di nuove strutture verticali, riordino forometrie, consolidamento o rifacimento di intonaci, idropittura a calce o ai silicati, sostituzione di tamponamenti lignei, opere sulle murature al fine della riqualificazione energetica;
- c) (elementi di pregio) restauro di elementi di pregio storico-artistico;
- d) (fori) sostituzione o realizzazione di serramenti esterni con posa di finestre e portefinestre, compresi i sistemi di oscuramento ad ante, consolidamento o integrazione di contorni, bancali e soglie;
- e) (balconi e scale) consolidamento o rifacimento di balconi o ballatoi, scale esterne, sostituzione o realizzazione di parapetti;
- f) (pavimentazioni e recinzioni) consolidamento o rifacimento di pavimentazioni esterne in pietra, consolidamento o rifacimento di recinzioni, sistemazioni a verde;
- g) interventi di demolizione;
- h) realizzazione di strade per il collegamento dell'immobile con la rete.

A queste spese potranno essere aggiunti gli oneri per l'acquisto e la posa in opera di macchinari o arredi, funzionali alla qualificazione o riqualificazione dei beni oggetto di intervento.

ART. 17 NATURA DEI CONTRIBUTI E AIUTI DI STATO

17.1. In generale i contributi previsti dai presenti criteri devono riguardare attività di interesse generale e nel caso degli enti gestori del patrimonio di uso civico, i progetti e le azioni complementari devono essere funzionali alla valorizzazione agro-silvo pastorale e ambientale, nel rispetto del vincolo di inalienabilità e destinazione perpetua.

17.2. I contributi per gli enti gestori del patrimonio di uso civico e per le azioni complementari previste dai presenti criteri, in quanto realtà che svolgono attività economiche, dovranno essere ricondotti alla fattispecie degli aiuti de minimis, reg. 2023/2831e nei limiti delle vigenti disposizioni regolamentari europee. Dovranno quindi dar luogo a tutti gli adempimenti previsti in contesto provinciale, nazionale ed europeo. La struttura provinciale competente curerà anche tutti gli adempimenti richiesti dal Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Art. 18 — GESTIONE DEI FLUSSI DI FINANZIAMENTO

18.1. I finanziamenti impegnati dalla Provincia, in sede di approvazione del progetto operativo sono erogati secondo la seguente scansione temporale:

- a) erogazione su richiesta dell'ente beneficiario del 50% del finanziamento concesso al raggiungimento del 50% delle attività progettuali come indicato in sede di presentazione del progetto operativo (richiesta da inviare compilando l'allegato 3);
- b) il saldo, pari alla quota di finanziamento residuo rispetto al finanziamento concesso, solo a fronte di presentazione e validazione del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione dell'azione progettuale di cui trattasi (ALLEGATO 4 approvato con determinazione struttura provinciale competente).

Art. 19 — RENDICONTAZIONE PROGETTI EX ART 3 COMMA 1 LETT. A), B), C), E)

19.1 La validazione del rendiconto avverrà con verbale interno firmato dal dirigente della struttura provinciale competente.

19.2 In sede di rendicontazione finale del progetto l'ente beneficiario dovrà inviare un video di presentazione del progetto e copia del materiale di comunicazione del progetto (articoli, pagine sui social, ecc.);

19.3 Il progetto operativo e tutto il materiale conclusivo prodotto sono di proprietà della Provincia autonoma di Trento; dovranno pertanto essere corredati delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione e potranno essere divulgati e utilizzati per gli scopi istituzionali.

19.4 L'erogazione del finanziamento a saldo avviene, sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ad avvenuta presentazione della documentazione di rendicontazione redatta ai sensi del DPGP 5 giugno 2000 n. 9-27/Leg. "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 delle legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23".

19.5 Il termine massimo per la rendicontazione dei progetti realizzati è fissato in 90 giorni dall'avvenuta conclusione delle operazioni progettuali.

19.6 Il periodo temporale di attuazione del progetto e il termine di conclusione decorrono a partire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione del progetto operativo. Il termine finale è indicato nella determinazione di approvazione del progetto operativo.

19.7 L'eventuale proroga del termine di conclusione delle azioni progettuali originariamente stabilite potrà essere concessa una sola volta, per ragioni adeguatamente motivate, con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente e per un massimo di 12 mesi.

19.8 Il rendiconto è accompagnato da una relazione finale sulle operazioni ed azioni realizzate formalizzata secondo l'ALLEGATO 5 approvato con determinazione della struttura provinciale competente.

19.9 Qualora si verifichi il mancato conseguimento dei risultati condivisi, il finanziamento sarà rideterminato dalla Provincia salvo che vengano indicate valide motivazioni a giustificazione del mancato raggiungimento dei risultati attesi e una descrizione dei tentativi messi in atto per tentare di raggiungere gli stessi.

19.10 Se nella relazione finale non risulta conseguito alcun obiettivo il finanziamento è revocato con recupero delle somme erogate aumentate degli interessi legali.

19.11 La competente struttura provinciale può richiedere eventuali integrazioni alla rendicontazione presentata alle quali il soggetto beneficiario dovrà dare risposta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta pena la revoca totale o parziale del finanziamento concesso.

19.12 Ai fini della rendicontazione delle spese, una o più voci di spesa finanziate possono essere compensabili tra loro nei limiti del 20% del contributo concesso.

19.13 La documentazione di spesa deve essere conservata dall'ente beneficiario del contributo, per gli eventuali controlli, per almeno 5 anni decorrenti dall'ultima liquidazione effettuata dalla Provincia.

19.14 La rendicontazione per le sole azioni complementari deve anche contenere:

- a) attestazione di ricevuta dei titoli abilitativi se richiesti quali ad esempio l'avvenuta comunicazione al Comune ai sensi degli articoli 78, comma 3 o 78 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 o presentazione della SCIA o rilascio del permesso di costruire (o altro titolo abilitativo), o nei casi previsti dalla normativa rilascio di conformità urbanistica, nel caso in cui non siano già stati presentati in sede di domanda. In ogni caso va allegata attestazione di presentazione di eventuali varianti progettuali, se presentate successivamente alla data della domanda. Il progetto edilizio finale corrispondente, e ogni documentazione utile potranno essere richiesti dall'amministrazione in sede di valutazione e verifica;
- b) la dichiarazione di fine lavori laddove prevista, o l'attestazione di ultimazione lavori relativamente alle opere oggetto di contributo;
- c) le spese effettivamente sostenute per gli interventi realizzati. Tali spese devono essere rendicontate per l'immobile oggetto della domanda di contributo di azione complementare, per singola tipologia di intervento, specificando gli estremi delle fatture e dei pagamenti e i dati identificativi del fornitore se si tratta di enti beneficiari per i quali valgono le regole privatistiche in materia di opere edilizie ed è quindi necessario il titolo abilitativo mentre nel caso l'ente beneficiario rientri nella fattispecie della conformità urbanistica va presentata la contabilità finale del lavoro con certificato di regolare esecuzione;

19.15 La rendicontazione deve contenere una dichiarazione del progettista attestante la corrispondenza degli interventi realizzati ai contenuti della relazione di cui all'articolo 12.7 lettera d).

19.16 I modelli per tali dichiarazioni sono riportati agli ALLEGATI 1 e 4 approvati con determinazione della struttura provinciale competente.

Art. 20 - CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO PER LE AZIONI COMPLEMENTARI

20.1 Il controllo su tutte le dichiarazioni rese, incluse le dichiarazioni sostitutive e le dichiarazioni del progettista, viene effettuato su un campione di almeno il 5 per cento delle dichiarazioni rese.

20.2 Al fine di esercitare il controllo, la struttura provinciale può chiedere ai beneficiari dei contributi l'esibizione di ogni documentazione utile.

20.3 Qualora, in sede di controllo, si riscontri che i lavori sono stati realizzati in difformità, totale o parziale, rispetto ai presenti criteri, si procede alla decadenza del contributo o, a seconda della difformità riscontrata, alla sua riduzione per la parte corrispondente ai lavori difformi.

Art. 21 - PROGETTI A INIZIATIVA PROVINCIALE

21.1. La Provincia realizza direttamente, per il tramite della Struttura provinciale competente in materia di coesione territoriale (di seguito struttura provinciale competente) anche in partenariato con altri attori del territorio, la sperimentazione diretta di iniziative di sviluppo per i fini del presente provvedimento.

21.2. Per tale scopo, che corrisponde all'esigenza di generare sviluppo territoriale attraverso iniziative innovative e il coinvolgimento diretto e partecipato della popolazione locale, la struttura provinciale competente può avvalersi anche della collaborazione di altre strutture provinciali, valorizzandone i programmi e le competenze ed agendo in un'ottica di efficacia ed economicità degli interventi.

21.3. Le iniziative possono inoltre prevedere la partecipazione di enti esterni, in particolare dell'Università degli studi di Trento e di altri centri di ricerca, allo scopo di favorire il trasferimento di conoscenze e tecnologie nei territori marginali e promuovere così l'elaborazione di soluzioni innovative. A tale proposito e per garantire maggiore efficacia dei risultati, si possono prevedere forme di collaborazione con docenti e ricercatori e organizzare laboratori residenziali di studenti ed ex-studenti dell'Università degli studi di Trento o di altre università nazionali e internazionali.

21.4. Le iniziative provinciali saranno realizzate compatibilmente con le risorse disponibili sul capitolo 805712.